



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss CCII) promossa da **Marco Pregno e Francesca Scardino**, elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo, che li rappresenta e difende come da procura in atti

1. Il procedimento

Con ricorso depositato il 24.4.2025 i sig.ri Marco Pregno e Francesca Scardino hanno formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata della relazione particolareggiata dell'O.C.C. nonché dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e) CCII.

I ricorrenti hanno successivamente provveduto, con memoria integrativa del 15.9.2025, a depositare il piano di ristrutturazione contenente la specifica indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione della proposta, anche con riferimento alle modalità di vendita dell'immobile sito in Montegrosso d'Asti, le quali sono state ulteriormente precisate all'udienza del 22.9.2025.

Il giudice designato ha quindi assegnato, con decreto ex art. 70 comma 1 CCII, il termine per le comunicazioni ai creditori e disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Asti; è stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata promossi nei confronti dei ricorrenti (e segnatamente delle procedure esecutive immobiliari riunite n. 160/2022 e n. 77/2024 RGE pendenti presso il Tribunale di Asti), il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e di compiere atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati nonché la

sospensione della cessione del quinto dello stipendio in relazione al contratto di finanziamento n. 236987 del 6.7.2017 stipulato dalla ricorrente Francesca Scardino con

Con memoria depositata il 31.10.2025 l'OCC ha riferito circa le comunicazioni effettuate e le risposte ricevute dai creditori.

2. Competenza del Tribunale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 CCII, in quanto entrambi i debitori risiedono in Montegrosso d'Asti, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Asti.

3. Sussistenza dei requisiti di ammissibilità e fattibilità del piano

In ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda si osserva in primo luogo come non sia in contestazione la qualifica di consumatori dei ricorrenti.

La sig.ra Scardino svolge, infatti, attività di lavoro subordinato mentre il sig. Pregno, pur essendo attualmente titolare di una ditta individuale iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore e annotata con la qualifica di impresa artigiana (doc. 4), ha agito nella presente procedura con esclusivo riferimento a debiti contratti nella qualità di consumatore (mutuo dell'abitazione principale, tasse automobilistiche, Tari).

Sussistono inoltre i presupposti per l'ammissione alla procedura familiare di cui all'art. 66 CCII, essendo i debitori coniugi conviventi.

La proposta è stata corredata della documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68, comma 2, CCII.

Appare altresì sussistere la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

In particolare, secondo quanto risulta dalla relazione dell'OCC, i debiti dei ricorrenti sono così riassumibili:

€ 76.229,33 derivante da mutuo fondiario concesso dalla [redacted] [redacted] cointestato ai ricorrenti (credito successivamente ceduto alla [redacted]);

€ 959,61 del sig. Pregno nei confronti della [redacted] per tasse [redacted];

€ 492,81 della sig.ra Scardino nei confronti della [redacted] per tasse [redacted];

€ 6.652,49 derivante da finanziamento chirografario con cessione del quinto dello stipendio concesso da [redacted] alla sig.ra Scardino;

€ 675,20 di entrambi i ricorrenti nei confronti del [redacted] per [redacted].

A fronte di tali passività, la sig.ra Scardino percepisce uno stipendio mensile di poco superiore a € 1.700,00 (considerate tredici mensilità) mentre il reddito netto da lavoro autonomo dichiarato dal sig. Pregno negli anni 2021, 2022 e 2023 ammonta rispettivamente a € 1.161,00, € 4.260,00 ed € 969,00. I ricorrenti sono, inoltre, comproprietari nella misura del 50% ciascuno del compendio immobiliare sito in Montegrosso d'Asti, gravato da ipoteca in favore di [redacted] (cessionaria del credito originariamente vantato dalla [redacted] i) a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 23.8.2001 e sottoposto a pignoramento immobiliare nell'ambito delle procedure esecutive riunite n. 160/2022 e n. 77/2024 RGE del Tribunale di Asti, con prezzo minimo fissato per l'ultima udienza di vendita pari a € 26.250,00, pari al 75% del prezzo base.

Il sig. Pregno è altresì proprietario di un autoveicolo Renault Espace 2.0 dCi 150CV Dynamique II tg. [redacted] immatricolato nell'anno 2007, con 235.963 km percorsi, del valore di € 2.249,00 e di un autocarro Renault Express 1900D, tg. [redacted], immatricolato nel 1999 ed acquistato in data 29.12.2023 del valore di € 658,00. La sig.ra Scardino risulta proprietaria di un autoveicolo Renault Nuova Clio Sportour tg. [redacted], 1.5 dCi 85CV, immatricolata nell'anno 2010, con 262.554 km percorsi, del valore di € 1.787,00 e di una Fiat Seicento 1.1i cat Comfort tg. [redacted] immatricolata nell'anno 2002, con 197.236 km percorsi, in uso alla figlia [redacted] e del valore di € 2.900,00.

I ricorrenti risultano, infine, titolari di rapporti bancari aventi un saldo complessivo di poche centinaia di euro.

Tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, composto oltre che dai ricorrenti dalle loro due figlie di cui una minorenni, quantificate nel ricorso in 1.870,00 euro mensili (importo che appare congruo, considerato che esso comprende anche il canone di locazione che dovrà essere corrisposto a seguito della vendita del suddetto immobile di proprietà), risulta dunque evidente l'incapacità finanziaria dei ricorrenti di far fronte nei prossimi 12 mesi alle loro obbligazioni e in particolare al debito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva dalla

Non sono presenti, inoltre, le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta, infatti, che i sig.ri Pregno e Scardino siano già stati esdebitati nei 5 anni precedenti o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né appaiono aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le cause del sovraindebitamento appaiono, infatti, riconducibili fondamentalmente alla perdita nel luglio 2004 del posto di lavoro del sig. Pregno alle dipendenze della società , che gli garantiva un reddito annuo pari a € 14.136,97, e alle difficoltà da lui incontrate negli anni seguenti a reperire occupazioni lavorative stabili e parimenti remunerative. I finanziamenti successivamente stipulati dai ricorrenti sono stati, inoltre, utilizzati per provvedere alle loro ordinarie esigenze di vita e non hanno significativamente aggravato l'indebitamento complessivo, atteso che le somme mutate sono state di volta in volta impiegate anche per saldare i prestiti precedenti, tant'è che l'unico rapporto ancora in essere è il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato dalla sig.ra Scardino con la comportante un debito residuo pari a € 6.652,49.

Si osserva, inoltre, come i creditori non abbiano sollevato al riguardo alcuna contestazione.

Passando a questo punto a esaminare il contenuto della proposta e del piano, si osserva come siano così sintetizzabili:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, consistenti nel compenso dell'OCC, quantificato in € 6.149,68, e nell'imposta di registro della sentenza di omologa;
- pagamento integrale dei debiti privilegiati nei confronti dell'advisor avv. nonché per tasse automobilistiche e TARI;

- pagamento nella misura del 55,10% a favore del creditore ipotecario

;

- pagamento dei crediti chirografari (compreso il credito ipotecario parzialmente degradato al chirografo per incapienza) nella misura del 30%.

Sotto il profilo temporale, il piano, così come integrato e modificato in corso di procedura, prevede il pagamento dei crediti privilegiati e del creditore ipotecario entro 18 mesi dall'omologa e di quelli chirografari entro 60 mesi dall'omologa. Si osserva al riguardo che il compenso dell'OCC verrà liquidato (e potrà quindi essere corrisposto) ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII all'esito dell'integrale esecuzione del piano.

La provvista per l'esecuzione dei suddetti pagamenti deriverebbe da un lato dai redditi lavorativi dei ricorrenti (al netto delle spese necessarie al mantenimento del loro nucleo familiare), che si sono impegnati a versare rate mensili di € 650,00 per i primi 18 mesi e di € 300,00 per i successivi 42 mesi, e dall'altro lato dalla vendita dell'immobile di Montegrosso d'Asti, che avverrebbe tramite una procedura competitiva (secondo le modalità dettagliatamente indicate nella memoria integrativa del 15.9.2025, come ulteriormente precisate all'udienza del 22.9.2025) e dalla quale si prevede di realizzare la somma di € 42.000,00, che verrebbe integralmente destinata al pagamento del creditore ipotecario; qualora il ricavato della vendita dovesse superare l'importo previsto di € 42.000,00, l'eccedenza sarà interamente attribuita al creditore ipotecario (v. pag. 5 della relazione integrativa dell'OCC del 15.9.2025); inoltre, nell'ipotesi in cui, invece, il prezzo di realizzo risultasse inferiore a € 42.000,00 (ma non al di sotto del prezzo minimo di € 35.000,00), il piano prevede l'impegno dei debitori a coprire la minusvalenza mediante un versamento aggiuntivo ripartito tra le 42 rate da pagarsi nel periodo compreso tra il diciannovesimo e il sessantesimo mese successivi all'omologa.

Tale proposta appare giuridicamente ammissibile in quanto consentirebbe il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati e il soddisfacimento in misura parziale, ma significativa, di tutti gli altri crediti, risultando in tal modo rispettata la causa concreta del piano.

Appare altresì sussistere il requisito previsto dall'art. 67, comma 4, CCII secondo cui è possibile prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati a condizione che il pagamento offerto non sia inferiore a quello realizzabile in caso

di liquidazione dei beni oggetto della causa di prelazione. Al creditore privilegiato ipotecario ... viene, infatti, destinata l'intera somma che verrà ricavata dalla vendita dell'immobile oggetto di ipoteca, con l'ulteriore impegno dei ricorrenti a integrare l'eventuale differenza che dovesse emergere tra il prezzo di aggiudicazione previsto nel piano (€ 42.000) e la somma che verrà concretamente ricavata all'esito della procedura competitiva di vendita (nei limiti del prezzo minimo di € 35.000,00). La proposta formulata dai ricorrenti, tenuto conto della predetta disponibilità a integrare eventualmente il ricavato dalla vendita, appare pertanto non solo rispettosa della causa di prelazione in oggetto, ma più favorevole per il creditore ipotecario rispetto all'alternativa meramente liquidatoria.

Si osserva, infine, che non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori di talché non è necessario procedere al giudizio sulla convenienza della proposta rispetto a quanto presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione controllata. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sig.ri Marco Pregno e Francesca Scardino, sussistendone tutti i presupposti di legge, deve pertanto in definitiva essere omologato.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Marco Pregno e Francesca Scardino;
- dichiara chiusa la procedura;
- dispone a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza sui beni immobili di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 8 CCII.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

Asti, 29.4.2026

Il giudice
Marco Bottallo